

Novita' dal Municipio

lunedì 02 gennaio 2017

Sopralluoghi sisma: c'e' tempo fino al 16 gennaio.

La Protezione Civile ha fissato al 16 gennaio 2017 il termine "inderogabile" per la presentazione delle istanze di sopralluogo degli immobili che hanno subito danni in seguito al terremoto, fatta eccezione per quelli situati nelle zone rosse. La circolare pubblicata oggi precisa i criteri per la presentazione delle domande e lo svolgimento delle verifiche e raccomanda ai sindaci di informare i cittadini interessati del loro esito.

LEGGI LA CIRCOLARE

Le vecchie domande restano valide

Per gli edifici per i quali sono già state presentate ai Comuni le domande di sopralluogo dopo le scosse di agosto e di ottobre, ma in cui non è stata ancora fatta la verifica, le istanze restano valide. Chi non ha ancora presentato la domanda ha tempo per farlo entro il prossimo 16 gennaio, a meno che non provveda direttamente il sindaco a richiedere la verifica. Per gli immobili che sono stati già ispezionati prima del 30 ottobre, e per i quali si era registrato un esito di agibilità, si possono presentare nuove richieste di verifica con una istanza semplice presso il Comune, e sempre entro il 16 gennaio, se con le scosse di fine ottobre si siano prodotti danni in grado di compromettere l'agibilità. Per gli edifici che in base alla prima verifica Aedes avessero avuto un esito "D" (temporaneamente inagibile, da rivedere con approfondimento), si procede ad un nuovo sopralluogo d'ufficio.

Ripetizione sopralluoghi solo con la perizia

Per la revisione delle schede Fast e Aedes, se si presumono danni non accertati, si può presentare una nuova istanza entro il 16 gennaio, accompagnata in questo caso dalla perizia asseverata di un tecnico di parte che spieghi i motivi della revisione. In caso di ripetizione dei sopralluoghi, il Comune deve consegnare alla squadra dei tecnici copia della scheda precedente e tutta la documentazione disponibile.

In zona rossa interventi bloccati

I termini per le domande e le procedure definite dalla circolare non si applicano agli edifici "ricadenti nelle zone rosse ufficialmente definite e delimitate da ordinanza sindacale". In queste zone, totalmente interdette, ogni attività è di fatto bloccata. Almeno finché resteranno delimitate come tali o finché non usciranno nuove ordinanze del Commissario o della Protezione Civile sugli interventi da eseguire.